

STATUTO

Art. 1 - E' costituita la "SOCIETÀ VENEZIANA DI SCIENZE NATURALI" con sede in Venezia. La Società è apolitica e non ha fini di lucro.

Art. 2 - La Società ha lo scopo di promuovere, incrementare e coordinare le ricerche condotte dai naturalisti veneti nel territorio della provincia di Venezia, di favorire comunque le ricerche naturalistiche, di diffondere le scienze naturali ai vari livelli culturali e in particolare a livello scolastico mediante l'offerta di consulenze presso i Circoli didattici. La Società si considera altresì la naturale interlocutrice di quanti vogliano avviare studi naturalistici.

Art. 3 - A questi fini la Società si propone:

- a) una stretta e costante collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Venezia;
- b) la pubblicazione del periodico intitolato: Società Veneziana di Scienze Naturali - LAVORI - (vedi Art. 12).

Art. 4 - Possono aderire alla Società tutti coloro i quali abbiano interesse allo studio delle Scienze Naturali.

Gli appartenenti all'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
- Soci Giovani
- Soci Associazioni, Enti
- Soci Onorari

Alla categoria dei Soci Giovani, che come tali non partecipano alle votazioni, appartengono tutti i Soci che all'atto della richiesta d'iscrizione non abbiano compiuto il 15° anno di età. Al superamento dell'età suddetta e in occasione di un rinnovo associativo i Soci Giovani verranno inclusi nelle categorie dei Soci Ordinari o Sostenitori, previo l'espletamento delle modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 5 - L'ammissione alla Società avviene su richiesta controfirmata da due Soci presentatori e dopo l'approvazione a maggioranza qualificata (almeno 2/3) del Consiglio Direttivo (vedi Art. 7). Per la categoria dei Soci Giovani le richieste verranno inoltrate senza controfirme e saranno automaticamente accolte. Le quote associative annuali verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte del Socio.

Art. 6 - L'associazione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene approvata la ammissione del Socio e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non pervenga al Presidente (vedi Art. 7) una lettera raccomandata di disdetta da parte del Socio stesso entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Art. 7 - La Società è diretta da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, e dai rappresentanti di ognuna delle discipline o gruppo di discipline (la cui definizione e composizione è demandata all'Assemblea dei Soci) eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci su proposta dei cultori di ciascuna specializzazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente da scegliersi tra i Consiglieri, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente ha l'incarico di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni e di sostituirlo a tutti gli effetti e in tutte le circostanze in cui si rendesse indisponibile.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo permane in carica due anni. Entro sessanta giorni dallo scadere del mandato consigliare l'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede alla elezione del nuovo Consiglio nei modi previsti dall'art. 7.

Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata annualmente mediante lettera circolare e con preavviso di almeno quindici giorni. Con queste stesse modalità possono essere convocate assemblee straordinarie su iniziativa del Presidente, della maggioranza del Consiglio o della maggioranza dei Soci.

Art. 10 - Le Assemblee deliberano a maggioranza di voti, in prima convocazione se saranno rappresentati almeno i 2/3 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea convocata per la modifica dello Statuto delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, se sono rappresentati almeno i 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione, se sarà rappresentata la maggioranza (metà più uno) dei Soci.

La sfiducia al Consiglio Direttivo deve essere espressa dalla maggioranza dei Soci.

Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con la quota associativa.

Art. 11 - Il patrimonio della Società è costituito dalle quote associative deliberate dall'Assemblea, da elargizioni e contributi di Enti e di privati, da proventi derivanti da eventuali attività della Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge.

Art. 12 - La Società, in base alle proprie disponibilità finanziarie, cura la pubblicazione di una rivista periodica di lavori scientifici.

Art. 13 - I lavori originali redatti dai Soci verranno pubblicati nella rivista della Società accordando priorità agli studi sul Veneto e curando la massima diversificazione possibile delle discipline.

Un comitato scientifico di redazione (vedi Art. 14) ha il compito di ricevere, accettare o respingere i lavori presentati dai Soci per la pubblicazione.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario Tesoriere, il Comitato Scientifico di Redazione della Rivista e il Direttore Responsabile della stessa.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario e lo presenta all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 15 - Le cariche non sono tra loro incompatibili e non comportano alcuna retribuzione. E' comunque previsto per i Soci che collaborano con l'associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese d'ufficio e di altre eventuali sostenute per il funzionamento della Società.

Art. 16 - La radiazione di un Socio potrà essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo solo nei casi dimostrati di condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione o comunque compromettente il buon nome della Società e dopo aver convocato il Socio passibile del provvedimento.

Art. 17 - La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente che nei casi di necessità o di impedimento delega a questo compito il Vice Presidente.

Art. 18 - Lo scioglimento della Società può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora siano favorevoli al provvedimento almeno i 3/4 dei Soci. La stessa assemblea, una volta assolti tutti gli obblighi pendenti, sarà tenuta a deliberare la destinazione del patrimonio residuo dell'associazione, stabilendone la forma, i modi e il/i beneficiario/i scelti tra le associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, e dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme e disposizioni del Codice Civile e per ogni eventuale vertenza è competente il Foro di Venezia.

Art. 20 – Quanto non previsto dal presente Statuto è integrato da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Venezia, 28 Febbraio 1999